REGOLAMENTO DEI MERCATI

Deliberato dal Consiglio Comunale

in seduta 29 maggio 1905

Modificato con delibera del Consiglio Comunale 2.12.1921 e 28 maggio 1924

REGOLAMENTO DEI MERCATI

MERCATO DEI CEREALI.

Art. 1. - Il mercato dei cereali sarà tenuto, fino a nuova disposizione, lungo i portici di via Torino, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II, sino all'angolo ovest della casa Actis, cioè fino al termine dei portici stessi procedendo verso Torino.

Art. 2. - Lo spazio compreso tra la piazza Vittorio Emanuele II, ed il vicolo del Portone, è riservato per il minuto commercio, detto degli eminatori, e la restante parte è destinata pel commercio all'ingrosso.

Art. 3. - Gli espositori di sementi di trifoglio e di altri foraggi ed i venditori di pula di riso, dovranno collocarsi nella piazzetta situata davanti alla casa Gallo (albergo del Cavallo Bianco), ed occorrendo, promiscuamente coi venditori di granaglie sotto il porticato della casa Actis.

Art. 4. - Gli archi 9 e 10 sono destinati per gli espositori di campioni in quantità non maggiore di un sacco di cinque emine (litri 115,3) per qualità.

Art. 5. - Tutti gli espositori ed i venditori dovranno collocare la propria merce in modo da lasciare due metri di spazio libero per la circolazione sotto i portici, oltre cinquanta centimetri davanti alle botteghe, riservati ai singoli proprietari. La strada non può essere occupata oltre a cinquanta centimetri.

Art. 6. - Il servizio di carico e scarico dei carri sarà eseguito da apposite persone inscritte come facchini in uno speciale registro tenuto dall'Ufio municipale, dopo che avranno adempiute le formalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 7. - Coloro che volessero scaricare o caricare personalmente la propria merce e con personale proprio, potranno farlo senza ricorrere all'opera dei facchini, i quali per ciò non potranno elevare alcun reclamo.

MERCATO DEL BESTIAME

Art. 8. - Il mercato del bestiame bovino avrà luogo in piazza d'Armi, tra il viale fiancheggiante la via Torino ed il prolungamento della via del Collegio.

Art. 9. - Gli espositori dovranno disporre il bestiame in linee parallele, nelle direzione fissata da appositi segnali o piantoni. La prima linea parallela alla via di Cinconvallazione, da nord a sud, è destinata per le bestie condotte a mano, e successivamente le altre linee saranno occupate dalle bestie accoppiate od aggiogate a carri. Pei vitelli da latte è riservato uno spazio parallelo ed adiacente al viale di via Torino. I tori saranno collocati tra la casa Artino (albergo d'Europa) ed il Quartiere, attaccandoli ad appositi anelli infissi ai muri, previo il consenso dei proprietari dei fabbricati, prendendo le cautele necessarie per la pubblica incolumità.

Art. 10. - I carri che servono di condotta al bestieme di mostra dovranno collocarsi in linea retta, seguendo la direzione dei piantoni o di altri segnali d'indicazione, colle barre o timoni rivolti a mezzodì od a mezzanotte della piazza d'armi.

Art. 11. - La stra di Circonvallazione, fiancheggiato la piazza d'Armi, dovrà rimanere sgombra per una larghezza costante in metri cinque.

Art. 12. - Il mercato del bestiame equino avrà luogo nella località alberata detta giardino pubblico, a ponente della piazza d'Armi. Nei giorni di fiera sarà permesso esporre gli equini lungo la via Torino sia sulla scarpata a notte del viale, sia lungo i muri dalla via Torino stessa a partire dall'angolo di via Siccardi fino all'angolo di via MOntanro.

Art. 13. - E' vietato, tranne nei giorni di fiera, far correre a scopo di prova gli equini, sia sotto i viale che lungo la via Torino. Il tratto dei vialì concesso per le prove detti giorni di fiera, è quello posto a nord delgiardino pubblico.

Art. 14; - I carri e le vetturee di qualsiasi specie anche in vendita dovranno collocarsi allineati di rispetto al doppio viale a notte del giardino pubblico.

Art. 15. - E' vietato, fuori del caso previsto dall'art. 13, il passaggio del bestiame sui viali per qualunque motivo.

Art. 16. - Il mercato dei suini sarà tenuto sul piazzale a nordo del Palzzo di Città, presso la via di Circonvallazione.

Art. 17. - Il mercaro dei conigli, pollame, volatile e specie di affini, avrà luogo nel cortile a mezzogiorno del Palazzo Municipale e tettoia adicente, lasciando libera la via De Ferrari e lo spazio per accedere agli uffici.

MERCATO DEI BOZZOLI

Art. 18. - Il mercato dei bozzoli si terrà sotto il porticato del Palazzo Municipale e luoghi adiacenti.

Art. 19. - L'apertura del mercato verrà fissata con manifesto del Sindaco, e non si potranno effetturare operazioni di peso e contrattazioni prima del giorno ed ora stabilita.

Art. 20. - E' vietato esporre bozzoli e fare contratti in luogo diverso da quello stabilito dall'art. 18

Art. 21. - I bozzoli saranno esenti dal diritto di posteggio.

Art. 22. - Per la pesatura dei bozzoli non si potranno usare altri pesi fuorchè quelli posti ad "Hoc" sul mercato dal pesatore comunale, il quale dovrà staccare per ogni pesata, una bolletta da un registro a madre e figlia e non potrà esigere una tassa superiore a quella stabilita da apposito capitolato.

MERCATO DELLA MOBILIA DELLE BOTTI, DEI CESTI, MASTELLI.

Art. 23. - Il mercato della mobilia, dei cesti, delle botti, delle secchie, dei vimini da lavoro, delle scope, delle scale a mano, canne, degli zoccoli di legno e simili sarà tenuto lunghesso via del Collegio, escluso il tratto compreso tra la via Torino e la porticina della casa Ferreri.

Art. 24. - Le merci si potranno esporre ai due lati della via in modo da non ingombrare gli accessi alle abitazione e da lasciare nel mezzo spazio sufficiente per la libera circolazione dei veicoli.

MERCATO DI OREFICIERIE E BISOTTERIE

Art. 25. - Per il mercato di oreficerie e bisotterie, senza che sia determinato un luogo preciso, si potrà occupare col ralativo permesso il posto riservato ai proprietari fronisti sotto i portici. Però viene indicato come sito più adatto al tratto dei portici limitato da piazza Vittorio Emanuele II alla piazzetta di San Giovanni.

Mercato della Canapa

Art. 26. - Il luogo destinato per la vendita della canapa non lavorata è la via San Marco a cominciare da via Ivrea sono al vicolo della Parrocchia.

Art. 27. - Gli espositori dovranno disporsi in maniera da lascir libera la circolazione per la via e da non ingombrare gli accessi alle abitazioni.

Art. 28. - Per la vendita della canapa lavorata è destinata l'area che sta dinanzi alla casa Capella (già Ospedale) in via Torino.

MERCATO DELLE CHINCAGLIERIE.

Art. 29. - Il mercato delle chincaglierie in genere lanerie, dei pizzi tulli, abiti fatti e simili avrà luogo in via Torino e sotto i portici a partire dall'altezza del secondo parascarro, lato est, della piazza Vittorio Emanuele II, fino alla via Ivrea, e lungo questa esclusivamente ad ovest, sino a piazza Garibaldi, angolo Castello (già Trave).

MERCATO DELLE STOFFE E PANNI

Art. 30. - Il mercato dei tessuti, in cotone, lana, panni, e simili di cui l'esposizione verrà fatta in pezze su banchi, sarà tenuto in piazza Garibaldi.

Art. 31. - I banchi dovranno essere allineati in direzione da levante a ponente. Tra una fila e l'altra si dovrà mantenere libera la distanza non minore di metri due.

Art. 32. - La disposizione dei banchi dovrà ancora essere tale che nella direzione di via Ivrea rimanga uno spazio largo come la via stessa. Così pure nella direzione della via di Circonvallazione dovrà essere lasciato libero uno spazio di sei metri.

MERCATO DI FERRAMENTA, FERRAVECCHI, SELLERIE, MACCHINE E ATTREZZI DI RAME

Art. 34. - Il mercato di ferravecchi, rigatteria, attrezzi di rame ad uso cucina, macchine, si terrà sul versante nord dei viale fiancheggianti via Torino, a cominciare dalla via di Circonvallazione presso la piazza d'Armi, verso Borgo San Pietro.

Art. 35. - Il mercato dei sellai sarà tenuto in continuazione di quello dei ferravecchi, procedendo sempre verso Borgo San Pietro.

MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA

Art. 36. - Il mercato della futta e verdura avrà luogo in piazza Vittorio Emanuele II.

Art. 37. - Gli espositori di frutta e verdura sui banchi (erbivendoli e fruttivendoli) si collocheranno in fila, lascindo libero il centro della piazza da nord a sud per la larghezza segnata dai due paracarri sostenenti le catene, avvertendo però che dal lato est, cioè verso la casa Berardo, i banchi potranno sporgere dal paracarro verso il centro per cinquanta centimetri, mentre dal lato ovest si dovrà osservare la direzione precisa segnata dal paracarro. Tra un banco e l'altro dovrà esservi una distanza di due metri almeno.

Art. 38. - Gli espositori di ortaggi su carrette a mano od in ceste, dovranno collocarsi dietro i banchi di verdura della parte est della piazza fino alla casa Bassino, lascindo sgombro uno spazio uguale alla larghezza della via del Castello, nel prolungamento di essa. Le ceste o carrette saranno esposte in tante file quante ne contiene lo spazio, cominciando da nord a sud. Tra una fila e l'altra e lungo i muri delle case dovrà rimanervi uno spazio sufficiente alla circolazione.

Art. 39. - La Commissioni di sorveglianza, di cui nel presente rego lamento, destinerà ad ognuno degli espositori, tanto su banchi, che su carrette a mano o in ceste, un luogo fisso, mediante estrazione a sorte.

Art. 40. - I negozianti di ortaggi all'ingrosso, la cui merce viene trasportata ed esposta sul mercato su carri, si collocheranno da una parte e dall'altra di via Po, cominciando dalla casa Bassino salvo quanto è disposto per il mercato dei vimini e pianticelle.

Art. 41. - I venditori di frutta in ceste o su carretti a mano si collocheranno dietro ai banchi di verdura, situati dalla parte ovest del-

la piazza fino all'intersecazione della via del Castello, disponendosi in linea parallele ai banchi stessi, e lasciando fra di essi e le case lo spazio necessario alla circolazione.

MERCATO DEI PESCI SALATI

Art. 42. - I pesci salti (acciughe, salacche, merluzzo) dovranno esporsi nel largo di via Umberto I dopo i latticini.

MERCATO DEI CAPPELLI DI PAGLIA

Art. 43 Il luogo destinato alla vendita dei cappelli di paglia è quello destinato sotto il viale di piazza d'Armi, lato nord a partire dall'inizio presso l'albergo "delle tre colombe".

MERCATO DELLE BUDELLE SECCHE E SALATE

Art. 44. - I venditori di budella fresche e secche dovranno collocarsi lungo la via Po, nel tratto del muro di cinta del giardino Mazzucchelli e più specialemnte presso la via di Circonvallazione.

Art. 45. - E' assolutamente vietata la vendita di tale merce circolando per la città.

MERCATO DEL BURRO

Art. 46. - La vendita del burro e dei formaggi su banchi od in ceste da negozianti fissi, sarà tenuta in largo diVittorio Umberto a a partire da via Torino. I banchi si di sporranno in due file parallele distanti ciascuno non meno di due metri dalle case.

Art. 47. - Il burro in piccoli cesti a mano sarà venduto promis uamente nel luogo destinato al mercato del pollame di cui all'art. 17

MERCATO DEI FORMAGGI

Art. 48. - ~~omissis~~

Art. 49. - E' vietat a la vendita fuori luogo ~~sopra~~ indicato, ad eccezioni dei cosidetti tomini e latte rappreso, la c i vendita si farà sul mercato dei pollame senza alcun luogo fisso.

MERCATO DEI VIMINI DELLE PIANTE DA FRUTTA E DA FORESTA

Art. 50. - ~~Nella stagione a ciò destinata, la vendita~~ di vimini, piante da frutta e da bosco, si terrà sul piazzale esistente ad est della Città compreso fra il viale tendete al Canale Cavuor, la via Torino e la via di Circonvallazione est ed il fabbricato di proprietà Coccris.

MERCATO DELLE CASTAGNE

Art. 51. - Il mercato delle castagne sarà tenuto in via Torino, avanti e sotto al portico della casa già Coratti, e precisamente tra il vicolo Sant'Antonio e la casa Casella.

MERCATO DELLE CALZATURE

Art. 52. - I banchi esponenti generi di calzature di collocheranno lungo la via Torino, da una parte cominciando dall'angolo di via Borla sino all'incontro della casa Parigi, dall'altra, all'angolo di via Ivrea sino al vicolo Sant'Antonio.

ARt; 53. - Agli espositori, che tengono negozio di calzoleria in città ed ivi dimorati, saranno concessi i primi posti partendo da via Ivrea e da via Borla.

MERCATO DELLE TERRAGLIE, CRISTALLERIE, ECC..

Art. 54. - Per l'esposizione delle terraglie, vetrerie e cristallerie (piatti, bottiglie, bicchieri, recipienti smaltati) viene fissato il sito a destra ed a sinistra della via Torino venendo da Porta Vercelli, a cominciare dalla via di Circonvallazione verso il centro della città, sino all'incontro del mercato delleccastagne da una parte, edel mercato di calzoleria dall'altra

MERCATO DELLE UVE

Ar Art. 55. - Il mercato delle uve avrà luogo a Porta Vercelli, sul piazzale del Gazometro. Quando il piazzale fosse insufficiente a contenere tutti gli espositori, gli ultimi arrivati si collocheranno lungo la via di Circonvallazione, di fronte ai fabbricati Crosa, in modo però da non impedire il transito dei carri. I carri degli espositori si disporranno in ordine simmetrico e quale sarà determinato dalla Commissione esecutiva.

APERTURA DEI MERCATI

Art. 56. - I mercari dei bozzoli e delle uve saranno aperti con manifesto del Sindaco.

Art. 57. - Il mercato delle frutta, verdura e di altre derrate alimentari verrà aperto nei medi di Maggio Giugno, Luglio, Agosto alle ore 5; nei ~~mesi di Marzo, Aprile, Settembre, d Ottobre alle ore 6.~~

Il segnale di apertura sarà dato con una banderuola da issarsi per cura del Municipio ed in luogo visibile.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 58. - I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno passibili dall'ammendo fino a L. 50 che potrà estendersi fino al doppio in caso di recidiva specifica.

Art. 59. - E' severamente vietato, nei giorni di mercato o fiera, ai veicoli carichi di foraggi, legnami, concimi ed altre materie ingombranti od esalanti odori cattivi, il transito per la via Torino, da Porta Vercelli sino all'inizio dei viali.

Art. 60. - Per le contravvenzioni dal presen e regolamento al procedura quella fissata dalle vigenti leggi Comunali e Provinciale, senza pregiudizio delle pene commisnte dall'altre leggi dal Codice penale, per coloro che potessero andarvi soggetto.

COMMISSIONE ESECUTIVA

Art. 61. - Per l'esecuzione del presente Regolamento, e come Corpo consultivo, la Giunta comunale nominerà apposita Commissione composta di sette membri effettivi, da scegliersi anche fuori del Consiglio.

Art. 62. - I membri della Commissione dureranno in carica un triennio e saranno rieleggibili. Le funzioni della Commissione sono gratuite.

Art. 63. - La Commissione per le adunanze si varrà dei locali comunali e potrà, occorrendo, servirsi dell'opera degli impiegati comunali.

Art. 64. - La Commissione nomina nel suo seno il Presidente. Per la validità delle deliberazione occorre la presenza di almeno quattro membri. In caso di vacanze per qualunque motivo si procederà alla sostituzione solo quando la Commissione sia ridotta a meno di quattro. Gli eletti in surrogazione dureranno in carica pel tempo dei membri surrogati.

Art. 65. - La Commissione eserciterà le seguenti attribuzioni:
1°) Sorveglierà l'andamento generale dei mercati, richiedendo l'opera delle guardie municipali, ove occorra, facendo accertare le necessarie contravvenzioni;
2°) Invigilerà all'esatta applicazione della tariffa di posteggio;
3°) Destinerà gli archi dei portici ai misuratori e per gli altri espositori.
4°) Esprimerà il suo parere sulle domande dei facchini, sensali, mediatori e misuratori;
5°) Presterà l'opera sua per l'amichevole componimento di controversie fra negozianti sul mercato;
6°) Farà opportune ed eventuali porposte di modificazione del Regolamento al Consiglio comunale;
7°) Nei casi eccezionali la Commissione è autorizzata a dare le disposizioni che ravviserà necessarie, per appianare qualsiasi divergenza od inconveniente che potessero insorgere, riferendone però subito al Sindaco.

DEI FACCHINI, MISURATORI, SENSALI E MEDIATORI

Art. 66. - Il mestiere di facchino e misuratore di granaglie è libero a chiunque abbia la residenza in Città.

Art. 67. - Chiunque intenda esercitare il mestiere di facchino o misuratore, deve farne domanda alla Commissione, comprovare buona moralità e sufficiente capacità. La Commissione emetterà, con apposita deliberazione, il proprio parere e trasmetterà quindi le domande alla Giunta che rilascerà ad ognuno richiedente, del quale sia stata accolta la domanda, apposita attestazione.

Art. 68. - Chi avrà ottenuto il permesso di esercitare il mestiere di facchino, dovrà farsi iscrivere sopra apposito registro tenuto dall'uUfficio comunale, e provvedersi un berretto e un distintivo, che sarà determinato, da portarsi in servizio sempre visibile.

Art. 69. - Chi avrà ottenuto il permesso di misurare dovrà pure farsi inscrivere su apposito registro tenuto dall'ufficio comunale, presentando altresì garanzia di persona benevisa alla Giunta . Il misuratore sarà personalmente responsabile di tutte le infrazioni alle leggi sui pesi e sulle misure, alle quali deve uniformarsi.

Art. 70. - I facchini ed i misuratori non potranno prendere pei servizi, diritti maggiori di quelli stabiliti dall'annessa tariffa.

Art. 71. - I facchini o misuratori, attualmente esercenti, dovranno ottenere apposita conferma.

Art. 72. - Quelli iscritti sul ruolo potranno sentito il parere della Commissione, essere cancellati dalla Giunta quando mancassero ai loro doveri, o dessero luogo a giuste lagnaze sulla loro condotta senza pregiudizio di maggiori responsabilità in cui potessereo incorrere agli effetti civili e penalin ed in questo caso dovranno restituire il distintivo.

Art. 73; - Coloro che vorranno esercitare il mestiere di sensale o mediatore dovranno farsi iscrivere nel registro tenuto dall'Ufficio Comunale per garanzia della loro indentità personale ed osservare tutte le formalità prescritte dalle leggi commerciale e di P.S.

Art. 74. - La disposizione dell'art. 72 siintende anche stabilita pe per i sansali ed i mediatori in quanto può essere applicabile.

DISPOSIZIONE VARIE

Art. 75. - Ad eccezione dei cereali e dei bozzoli, tutti gli altri oggetti o derrate occupanti un suolo pubblico saranno soggetti alla tassa di posteggio come nell'unita tabella.
A tale tassa vanno pure soggetti gli animali in deposito a scopo di commercio negli esrcizi pubblici..

Art. 76. - Non si potranno occupare siti pubblici davanti le botteghe se non alla distanza di m. 1,50, ed ai negozianti sarà concesso di occupare uno spazio di suolo pubblico davanti le proprie botteghe, non superiore a cm. 50 esente dai diritti di posteggio.

Art. 77. - Ogni altra disposizione precedente al presente regolamento s'intende abrogata.